



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BELISARIO e CARLINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 FEBBRAIO 2012

Abrogazione dell'articolo 6 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, concernente il riconoscimento della causa di servizio e dei relativi benefici previdenziali

ONOREVOLI SENATORI. - Il diritto ad avere riconosciuta la causa di servizio a seguito di un infortunio accaduto durante il lavoro, compresi tutti gli interventi complementari legati ad essa, ha costituito una conquista importante per il mondo del lavoro, ottenuta con anni di lotte e sacrifici delle categorie più interessate.

Per «causa di servizio» si intende comunemente il riconoscimento della dipendenza dal servizio di una infermità o di lesioni fisiche, contratte, appunto, a causa del servizio prestato previsto per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche in generale, gli appartenenti alle Forze di polizia e alle Forze armate (nonché alle altre categorie indicate nel testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092). L'individuazione di tale dipendenza da causa di servizio comporta il riconoscimento del diritto alla fruizione di particolari benefici, quali indennizzi o trattamenti pensionistici privilegiati. Al fine del riconoscimento della causa di servizio, è necessario che l'infermità o le lesioni derivino da fatti accaduti in servizio o per cause inerenti al servizio stesso come, ad esempio, l'ambiente e le condizioni di lavoro. Infine, la causa di servizio può essere riconosciuta anche se i fatti di servizio abbiano concorso in maniera determinante con altri fattori nell'insorgenza di infermità o lesioni.

L'articolo 6 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (cosiddetto decreto «Salva Ita-

lia»), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha stabilito l'abrogazione degli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata.

Sebbene il medesimo articolo 6 specifichi che la disposizione non si applica nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, soccorso pubblico e al Corpo dei vigili del fuoco, questa norma colpisce in particolare i lavoratori della Polizia locale, i quali ogni giorno svolgono, al pari (e forse più) delle altre forze di Polizia, un importante lavoro sul territorio a contatto diretto con i cittadini, con professionalità e costante impegno in situazioni spesso complesse, di pericolo, al gelo o al caldo asfissiante, quasi sempre nello *smog* e nel rumore del traffico.

Recenti notizie di cronaca hanno dimostrato quanto il lavoro degli appartenenti ai Corpi di polizia locale sia certamente non meno pericoloso e delicato di quanto lo sia quello delle altre Forze di polizia, le quali tuttavia non sono state interessate dalle disposizioni del citato articolo 6. Si tratta di una norma iniqua e ingiusta che costituisce un vero e proprio attacco alla professionalità dei lavoratori e che rallenta il varo di una legge di riordino della Polizia locale.

Il presente disegno di legge, che si compone di un unico articolo, è volto dunque alla abrogazione del citato articolo 6 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 6 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogato.

